

Un maggior coinvolgimento da parte degli **Ordini Professionali** nel metter a punto la *normativa antiriciclaggio* in quanto autori delle *regole tecniche* per attuarla (già pronti **Dottori commercialisti** e **Notai**, in rampa di lancio gli **Ordini territoriali** degli **Avvocati**).

In effetti, il **Decreto 90** di recepimento **Direttiva europea 2015/849 IV Direttiva Antiriciclaggio** attribuisce agli *organismi di auto regolamentazione* (comprese le articolazioni territoriali ed i *Consigli di disciplina*) nuovi compiti di regolamentazione e sanzione da esercitare verso i rispettivi Iscritti. In particolare, gli **Ordini professionali** rispondono dell'elaborazione ed aggiornamento delle *regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio* cui sono esposti i Professionisti dell'esercizio della propria attività.

E' un punto cruciale, rivolto a chiarire agli iscritti la reale importanza del precetti sancito dalla **Normativa primaria**, anche in considerazione della particolare portata afflittiva delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli **obblighi antiriciclaggio**. Per espressa previsione di legge, le *norme tecniche* sono adottate previo parere del **Comitato di sicurezza finanziario (Csf)** del **Ministero dell'Economia** a suggello della loro validità. Ad oggi è stato dato il via libera alle regole dei **Commercialisti** e del **Consiglio nazionale del notariato** e sono in attesa quelle del **Consiglio nazionale forense**. Notiamo come l'intervento di validazione da parte del **Csf** concorra a definire il *valore giuridico delle regole stesse come fonti normative secondarie ed a giustificare le sanzioni sul piano disciplinare, attribuendo da parte della IV Normativa agli organismi di autoregolamentazione poteri sanzionatori a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche (plurime) degli obblighi posti dalla legge medesime delle relative disposizioni tecniche di attuazione*.

Gli **Ordini professionali** ricevono le *segnalazioni di operazioni sospette* da parte degli iscritti, ad inoltrare all'**Uif** informandola prontamente delle situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività. Gli **Ordini territoriali**, inoltre, hanno facoltà di controllo *deontologico-disciplinare* in materia di **antiriciclaggio** nei confronti degli iscritti, poteri che sono concorrenti alle **Autorità amministrative** e che possono arrivare alla sospensione ed alla radiazione.

Emerge così la volontà del Legislatore di *assegnare agli Ordini, alle loro articolazioni territoriali ed ai Consigli di disciplina un ruolo di primo piano nella fase attuativa della normativa antiriciclaggio, che giustifica un diretto coinvolgimento nella fase di redazione del nuovo schema di decreto legislativo attuativo della V Direttiva europea antiriciclaggio*.